



Con sentenza del 10 gennaio 2017, n. 284, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna sul controverso rapporto tra ferie e malattia, per confermare il principio già più volte affermato in sede giurisprudenziale, seppur non ancora in maniera assoluta, della sospensione/interruzione del periodo di ferie concesso in caso di sopravvenuta malattia durante il medesimo periodo, a sua volta discendente dalla più generale regola posta dall'art. 6 Conv. OIL n. 132/1970, che vieta la sovrapposizione del periodo delle ferie con periodi di astensione dal lavoro per altre ragioni, in particolare per malattia.

Occasione della pronuncia il ricorso presentato da una lavoratrice avverso la sentenza di rigetto del gravame da ella proposto, con la quale la Corte territoriale aveva, per la seconda volta, dichiarato legittimo il licenziamento irrogatogli dalla associazione professionale sua datrice di lavoro per superamento del periodo di comporta, che tuttavia, il Supremo Collegio ha ritenuto solo parzialmente accoglibile.

La Corte Suprema, invero, ha aderito all'operato della Corte d'appello, respingendo i relativi motivi di ricorso, lì dove aveva ritenuto legittima la conversione dei giorni di ferie in giorni di malattia sulla base del semplice invio della documentazione medica ed in assenza di espressa richiesta in tal senso della lavoratrice.

Nel ricordare che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare bensì ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che, riguardo ad esso, si può solo impropriamente parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuziosa descrizione delle circostanze di fatto (già nella diretta conoscenza del lavoratore) ma di indicazioni complessive ed idonee ed evidenziare il superamento del comporto in base alla disciplina collettiva applicabile (es. il totale del numero delle assenze), la Corte ha poi osservato che, posto che sul punto si è comunque già pronunciata la Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo l' [articolo 2109 codice civile](#) nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo di ferie per malattia intervenuta nello stesso periodo (Corte Cost. n. 616/1987), “

*la trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di certificazione di malattia durante il periodo feriale e in relazione a giorni compresi in tale periodo valga quale richiesta di modificazione del titolo dell' assenza (da ferie a malattia), pur in assenza di una espressa comunicazione (scritta o orale), trattandosi di atto cui è consegnata, in modo inequivoco, la volontà del soggetto di determinare l'effetto giuridico della conversione.”*

Nel caso di specie, peraltro, il principio, secondo il Giudice delle Leggi, trova conferma nella stessa condotta della lavoratrice ricorrente successiva all'invio della documentazione medica, ovvero nell'accettazione di un nuovo cedolino paga, con imputazione a malattia delle giornate di trattamento medico e conseguente ricalcolo delle competenze, in sostituzione del primo, costituendo ciò “*punto specifico autonomamente idoneo a confermare la volontà di convertire il titolo dell'assenza.*”